

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice di Pace di Arezzo Dott. Francesco M. Fanelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. R.G., tra

rappresentato e difeso (per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio) da
ALESSANDRIA GLOBOCONSUMATORI ONLUS, con sede in Alessandria, Via
Cremona n. 6

- RICORRENTE -

CONTRO

U.T.G. AREZZO, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato ex lege dal
Dirigente dell'Area III Dott.ssa Rosalba Guarino a seguito di incarico conferito con
decreto prefettizio n. 2019002686/Gab. del 08.10.2019, domiciliato presso la sua
sede in Arezzo, Piazza Poggio del Sole n. 1

- RESISTENTE -

Oggetto: ricorso avverso verbale di contestazione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

*Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo, e cioè: "verificata inoltre
l'inesistenza sia dell'omologazione del modello che l'approvazione e taratura di
quello utilizzato nel rispetto delle competenze di legge in ottemperanza dell'art. 5
della legge 20/03/1865 n. 2348 all. E, emettere la declaratoria di nullità per
illegittimità derivata, in palese violazione del combinato disposto di cui alla legge
273/1991 e al contenuto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 113 del
2015, provvedere all'accoglimento del ricorso introduttivo e di tutti gli atti
connessi e consequenziali, volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente
giudizio o quanto Lei vorrà riconoscere".*

*Per l'U.T.G.: come da comparsa di costituzione e risposta, con cui chiede il rigetto
del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.*

FATTO E DIRITTO

Con ricorso iscritto a ruolo in data 04.10.2019 proponeva
opposizione ex art. 5 e ss. D.Lvo 150/2011 avverso l'accertamento di violazione n.
UFF del 03.06.2019 (elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di
Perugia per la violazione dell'art. 142, comma 9, C.D.S.), deducendone
l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.

NTF

L'U.T.G. si costituiva in giudizio contestando gli assunti del ricorrente, deducendo la legittimità dell'operato degli operatori e chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.

La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti.

All'udienza del 20.01.2020 il Giudice pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c., depositando contestualmente la motivazione.

§§§§§§§§

Preliminarmente occorre dare atto che nell'*incipit* del ricorso il ricorrente si dichiara elettivamente domiciliato presso la ALESSANDRIA GLOBOCONSUMATORI ONLUS, con sede in Alessandria, Via Cremona n. 6, "come da giusta delega allegata".

In realtà in calce al ricorso vi è unicamente una delega alla predetta onlus a rappresentare il ricorrente davanti a questo Giudice, senza tuttavia alcuna formale elezione di domicilio.

Per tale ragione il ricorrente non può essere considerato come elettivamente domiciliato in Alessandria ma deve essere qualificato unicamente come residente presso l'indirizzo di residenza da lui dichiarato di

Ciò necessariamente premesso, si contesta al ricorrente la violazione della norma di legge in epigrafe perché il 25.05.2019, alle ore 12:15, sul raccordo autostradale Siena – Bettolle, km. 14+100, carreggiata est, in Località Pietraia, nel territorio del Comune di Cortona, l'autovettura di sua proprietà, procedeva alla velocità di km/h 150, così superando di km/h 52,5 (già operata la detrazione della tolleranza di legge) il limite di velocità ivi vigente.

Deduce il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto lo strumento autovelox utilizzato nel caso di specie non era stato debitamente omologato, cosicché risultava violato il disposto degli artt. 142, comma 6, C.D.S. e 192, comma 2, Reg. Esec. C.D.S..

Il ricorso può trovare accoglimento.

I

L'art. 142, comma 6, C.D.S. prevede che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate".

L'art. 192, comma 1, Reg. Esec. C.D.S. prevede che "ogni volta che nel codice e nel presente Regolamento è prevista l'omologazione o l'approvazione di ... apparecchiature [eccetera] ... l'interessato deve presentare domanda" al Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero dei Trasporti) volta ad ottenere la suddetta omologazione o approvazione, corredando la sua istanza di tutta la documentazione prevista nel medesimo comma.

Il successivo comma 2 dello stesso art. 192 Reg. Esec. C.D.S. prevede che il Ministero debba verificare "la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si

1875

richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite nel presente Regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”.

Il successivo comma 3 dello stesso art. 192 Reg. Esec. C.D.S. prevede che “quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente Regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei Lavori Pubblici [quindi ora il M.I.T.] approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”.

L'art. 192 Reg. Esec. C.D.S. fa esplicito riferimento, nella sua rubrica, all'art. 45 C.D.S..

Tale norma si occupa – come indicato dalla sua rubrica – della “Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni”.

Il comma 6 di detto articolo prevede che “nel Regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, e i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario”.

II

Discende dunque da tale breve disamina che il Codice della Strada e il suo Regolamento di Esecuzione prevedono sia l'omologazione di uno strumento che la sua approvazione.

L'omologazione può essere intesa, estrapolandone il concetto dal testo dell'art. 192, 2° comma, Reg. Esec. C.D.S., come la rispondenza di uno strumento alle prescrizioni stabilite dal Regolamento.

L'approvazione può essere intesa, estrapolandone anche qui il concetto dal testo dell'art. 192 Reg. Esec. C.D.S., ma questa volta dal successivo comma 3, come un nulla-osta concesso dal Ministero ad uno strumento relativamente al quale non sono stabilite “le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”.

III

Quid iuris, a questo punto, per gli strumenti che rientrano nel complessivo *genus* degli autovelox (ivi compresi, quindi, anche i telelaser)?

Sono essi sottoposti ad omologazione o è sufficiente per essi la sola approvazione?

E' opinione dello scrivente Giudice che la risposta da dare al quesito sia la prima.

Depongono in tal senso sia il chiaro disposto letterale dell'art. 142, comma 6, C.D.S., che considera fonte di prova le risultanze delle apparecchiature omologate (anzi, l'espressione usata – “debitamente omologata” appare essere rafforzativa del concetto, tramite l'avverbio in questione), sia il testo – sopra riportato – dell'art. 45, comma 6, C.D.S.: è chiaro infatti che nel momento in cui si stabilisce che il Regolamento precisa quali siano le apparecchiature soggette ad omologazione previo accertamento delle loro caratteristiche “fotometriche, funzionali, di idoneità”, è assai difficile poter sostenere che gli autovelox siano esclusi da tale categoria di apparecchiature.

Cosicché si ritorna al disposto dell'art. 192, comma 2, Reg. Esec. C.D.S..

TTT

E che l'autovelox debba essere debitamente omologato lo si ricava anche da quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza n. 113/2015, relativa all'obbligo di taratura periodica degli strumenti autovelox.

Al punto 6.2 di detta sentenza si legge quanto segue: "l'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 prevede infatti che <per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, [...] nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento>. Detta soluzione normativa si giustifica per la peculiarità della fattispecie concreta che – allo stato attuale della tecnologia – rende impossibile o sproporzionatamente oneroso riprodurre l'accertamento dell'eccesso di velocità in caso di sua contestazione. E' evidente che, al fine di dare effettività ai meccanismi repressivi delle infrazioni ai limiti di velocità, la disposizione realizza in modo non implausibile e non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. E' vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell'accertamento – il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo" (sottolineature effettuate dallo scrivente Giudice).

Non potendo essere casuale che la Corte abbia parlato di omologazione e taratura e che abbia usato il verbo al plurale ("conferiscono"), ne discende che la generale e notoria affidabilità tecnica propria di tali pur sofisticati strumenti dev'essere garantita, a tutela del cittadino, sia ("a monte", si potrebbe dire) dalla loro omologazione sia ("a valle") dalla loro successiva e periodica taratura.

IV

Tutto ciò premesso in linea teorica, occorre scendere ad esaminare il caso di specie. L'infrazione è stata accertata mediante un'apparecchiatura telelaser, modello Digicam.

Il verbale non riporta l'indicazione dell'avvenuta omologazione di tale strumento, e il ricorrente ne ha fatto il motivo principale delle sue censure.

L'U.T.G. non ha prodotto documentazione di sorta che attesti l'avvenuta omologazione di tale apparecchiatura e si è limitato ad affermare che lo strumento in questione "rientra nella omologazione decretata dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto n. 1824 del 23/03/2000 e successiva integrazione con decreto n. 534 del 08/05/2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la sua regolare utilizzazione".

La doglianza del _____ non può ritenersi superata dall'assunto dell'U.T.G. resistente.

Il testo dei due decreti in questione è reperibile sul web; il primo approva lo strumento telelaser modello Ultralyte e il secondo approva l'estensione di tale approvazione "ad un sistema fotografico digitale denominato <Micro Digi-Cam>".

7-17

Ma, come si vede, si tratta di una semplice approvazione e non di una vera e propria omologazione.

Pertanto, considerando che in materia di opposizione a sanzione amministrativa è la P.A. a dover fornire la prova della correttezza del suo comportamento e della fondatezza della sua pretesa impositiva, la mancata dimostrazione da parte dell'U.T.G. resistente della circostanza decisiva (stante l'esplicita doglianza sollevata dal _____ dell'avvenuta preventiva omologazione dello strumento autovelox utilizzato nel caso di specie comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.

V

Ciò posto, non può essere accolta la richiesta del ricorrente di vedersi rifondere le spese: infatti lo strumento era stato taratura poco meno di due mesi prima dell'accertamento (v. documentazione depositata dall'U.T.G.) e la rilevazione è da intendersi pertanto del tutto attendibile; l'autovettura del _____ procedeva alla velocità rilevata di 150 km/h, il che significa 155 – 160 km/h al tachimetro, in spregio dunque non solo del limite di velocità ivi vigente (90 km/h) ma anche dei più elementari principi di sicurezza, di buon senso e di tutela della privata e pubblica incolumità: in una situazione siffatta l'eventuale riconoscimento al _____ della refusione delle spese si tradurrebbe in un caso di ingiustizia sostanziale.

P.O.M.

Il Giudice di Pace di Arezzo, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e annulla per l'effetto l'accertamento di violazione n. UFF _____ del 03.06.2019 elevato nei confronti di _____ nonché ogni altro atto connesso e/o conseguente.

Nulla per le spese di lite.
Arezzo, 20 gennaio 2020.

Il Giudice di Pace

Francesca H. Farnelli

CANCELLIERE
(Fabio Michelini)

Fabio Michelini

Depositato in cancelleria il _____

20/01/2020

CANCELLIERE
(Fabio Michelini)

Fabio Michelini